COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
DIREZIONE GENERALE MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI
DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE
DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE
DIREZIONE GENERALE STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI
DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE
DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA E CONSUMATORI
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

Bruxelles, 2 dicembre 2020
REV5 – sostituisce l'avviso REV4 datato 22 novembre 2019[1]

AVVISO SUGLI SPOSTAMENTI TRA L'UNIONE E IL REGNO UNITO DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

INDICE

1. INTRODUZIONE 4

2. VERIFICHE SULLE PERSONE ALLE FRONTIERE ESTERNE DELL'UE, VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE 5

2.1. Verifiche all'ingresso e all'uscita 5

2.2. Requisiti dell'UE in materia di visti per familiari non UE 8

2.2.1. Familiari non UE di cittadini dell'UE che risiedono nel Regno Unito 8

2.2.2. Familiari non UE di cittadini britannici che risiedono nel Regno Unito 9

2.3. Visto di transito aeroportuale 11

2.4. Allievi che partecipano a un viaggio scolastico 12

2.5. Rifugiati statutari e apolidi 13

3. CONTROLLI DOGANALI 13

4. DAZI, IVA E ACCISE 14

4.1. IVA, dazi doganali e accise: esenzioni 14

4.2. Rimborsi IVA per le merci acquistate 15

[1] La modifica principale della versione REV2 è stata una nuova sezione sul visto di transito aeroportuale, ora sezione 2.3. Le modifiche della versione REV3 sono state una nuova sezione 2.2 sulla situazione dei familiari non UE di cittadini dell'UE/del Regno Unito che risiedono nel Regno Unito/nell'UE e un nuovo riferimento nella sezione 5.6 (commercio di specie protette). La versione REV4 ha introdotto la nuova sezione 6.2 (segno distintivo dello Stato di immatricolazione). La versione REV5 tiene conto dell'accordo di recesso UE-Regno Unito (compreso il periodo di transizione e il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord) e del futuro accordo di partenariato tra l'Unione e il Regno Unito.

5. DIVIETI E RESTRIZIONI 15

5.1. Animali da compagnia 16

5.1.1. Movimenti a carattere non commerciale verso l'UE o l'Irlanda del Nord di animali da compagnia al seguito di un proprietario di animali da compagnia residente in Gran Bretagna 17

5.1.2. Movimenti a carattere non commerciale verso l'UE o l'Irlanda del Nord di animali da compagnia al seguito di un proprietario di animali da compagnia residente nell'UE o in Irlanda del Nord e che ritornano dalla Gran Bretagna dopo un movimento temporaneo verso la Gran Bretagna 18

5.2. Vegetali e prodotti vegetali 19

5.3. Scorte personali di prodotti di origine animale 19

5.4. Denaro contante 20

5.5. Beni culturali 21

5.6. Esemplari di specie minacciate di estinzione 21

5.7. Specie esotiche invasive 23

6. USO DI AUTOVEICOLI 24

6.1. Patenti di guida 24

6.2. Segno distintivo dello Stato di immatricolazione 24

6.3. Assicurazione della responsabilità civile 25

7. CURE MEDICHE E QUESTIONI CONNESSE; EMERGENZE 27

7.1. Diritto all'assistenza sanitaria a norma del diritto dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 27

7.2. Diritto al rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera a norma del diritto dell'Unione sull'assistenza sanitaria transfrontaliera 28

7.3. Riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro 28

7.4. Numero di emergenza europeo – 112 29

7.5. Contrassegni di parcheggio per disabili 29

7.6. Tutela consolare 30

7.7. Meccanismo di compensazione per le vittime di incidenti causati da un veicolo in un altro Stato membro ("vittime che si trovano all'estero") 30

8. ASSICURAZIONE E DIRITTI DEI PASSEGGERI 31

8.1. Assicurazione di viaggio contro il rischio di insolvenza 31

8.2. Diritti dei passeggeri unionali 31

8.2.1. Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo 32

8.2.2. Diritti dei passeggeri nel trasporto navale 33

8.2.3. Diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus e pullman 33

8.2.4. Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario 34
9. ALTRE QUESTIONI 34
9.1. Pagamenti con carta 34
9.2. Roaming 35
9.3. Portabilità dei servizi di contenuti online 35

1. INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"[2]. L'accordo di recesso[3] prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza[4].

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno[5], all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito non saranno più considerati cittadini di uno Stato membro dell'UE, cosa che invece erano durante il periodo di transizione. Dopo la fine del periodo di transizione, i cittadini del Regno Unito saranno cittadini di un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di coloro che prevedono di viaggiare nell'UE o che pianificano viaggi nel Regno Unito (Gran Bretagna/Irlanda del Nord) (per motivi personali o professionali) alla fine del periodo di transizione e successivamente, e delle imprese che prestano servizi in relazione a tali viaggi (organizzatori e agenzie di viaggi, società di autonoleggio, fiere commerciali, società di trasporti ecc.) sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

Consigli ai portatori di interessi

Tutte le amministrazioni competenti degli Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero comunicare agli interessati le informazioni contenute nel presente avviso. Sono "portatori di interessi" le agenzie di viaggi, gli operatori turistici, gli operatori di trasporto (aereo, stradale, ferroviario, marittimo), gli aeroporti, le società di autonoleggio, ma anche le compagnie di assicurazione, i veterinari, gli emittenti di carte di debito/credito, i fornitori di servizi di telecomunicazione/servizi di contenuti online ecc.

I gestori aeroportuali e altre infrastrutture di trasporto (come alcuni porti e determinate stazioni ferroviarie e di autobus) dovrebbero garantire che siano predisposte le infrastrutture necessarie per dare attuazione agli aspetti trattati nel presente avviso.

---

[2] Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

[3] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

[4] Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

[5] In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

N.B.

Il presente avviso non riguarda le ripercussioni della fine del periodo di transizione sulla connettività nel trasporto internazionale (aereo, ferroviario, marittimo, stradale).

Il presente avviso riguarda unicamente gli spostamenti effettivi delle persone. Non intende stabilire se i cittadini britannici possano prestare servizi (o lavorare per prestatori di servizi) mentre si trovano nell'UE o viceversa ("modalità 4" dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)), né affronta gli aspetti relativi al soggiorno permanente nell'UE (norme in materia di immigrazione).

Molte delle questioni esaminate sono trattate, più in dettaglio, anche negli avvisi settoriali dei servizi della Commissione disponibili su https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

2. VERIFICHE SULLE PERSONE ALLE FRONTIERE ESTERNE DELL'UE[6], VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE

La presente sezione non si applica ai viaggi tra l'Irlanda e il Regno Unito.

La presente sezione non si applica nemmeno ai beneficiari della parte seconda ("diritti dei cittadini") dell'accordo di recesso, salvo indicazione contraria. Si invitano detti beneficiari a consultare la pertinente nota di orientamento[7].

2.1. Verifiche all'ingresso e all'uscita

Le norme unionali[8] relative alle verifiche di frontiera sulle persone alle frontiere esterne dell'UE distinguono tra verifiche sui cittadini dell'UE e sui cittadini di paesi terzi[9]. Dalla fine del periodo di transizione le verifiche sui cittadini britannici all'ingresso e all'uscita dallo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne (in appresso " spazio Schengen"), come pure sui

[6] Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing_en.

[7] Comunicazione 2020/C 173/01 della Commissione - Nota di orientamento relativa all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Parte seconda – Diritti dei cittadini) (GU C 173 del 20.5.2020, pag. 1).

[8] Articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

[9] Si noti che i cittadini del Regno Unito familiari di un cittadino dell'UE che ha esercitato il diritto di libera circolazione sono soggetti alle norme di cui all'articolo 5 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). Questa sezione non vale pertanto per i cittadini britannici che godono del diritto di libera circolazione in virtù della loro relazione con un cittadino UE a norma della direttiva 2004/38/CE.

cittadini britannici provenienti da o diretti verso Stati membri per i quali non sia stata ancora presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli ma che applicano le norme Schengen alle loro frontiere esterne[10], saranno disciplinate dalle norme previste per i cittadini di paesi terzi[11]. Ciò significa che non beneficeranno più delle agevolazioni alle frontiere previste per i cittadini dell'UE, per i cittadini degli Stati contraenti dello Spazio economico europeo e per i cittadini svizzeri ("cittadini UE/SEE/CH") in relazione ai diritti di libera circolazione. In particolare i cittadini britannici, compresi i beneficiari della parte seconda dell'accordo di recesso, non saranno autorizzati a servirsi delle corsie separate previste per i cittadini UE/SEE/CH ai fini delle verifiche ai valichi di frontiera[12] ma saranno sottoposti a verifiche approfondite di tutte le condizioni d'ingresso previste per i cittadini di paesi terzi.

Le **verifiche all'ingresso** sui cittadini del Regno Unito riguardano[13]:

- il possesso di un documento di viaggio valido per l'attraversamento della frontiera; il documento deve essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti e deve avere una validità di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri;

I passaporti nazionali del Regno Unito rilasciati prima della fine del periodo di transizione rimangono documenti di viaggio validi.

- la durata del soggiorno:

  - per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen, i cittadini del Regno Unito saranno soggetti a limitazioni per quanto riguarda la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen (con un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni);

  - per soggiorni di lunga durata di norma sarà necessario un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato dalle autorità nazionali conformemente alle norme nazionali o dell'Unione;

[10] Romania, Bulgaria, Cipro e Croazia.

[11] Tali verifiche si applicano in parte già oggi ai cittadini del Regno Unito in viaggio da o verso lo spazio Schengen.

[12] Articolo 10 del regolamento (UE) 2016/399.

[13] Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

- le pertinenti banche dati, al fine di verificare[14]:

  - l'identità e la cittadinanza del cittadino di paese terzo e l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, in particolare:

  - se nel sistema d'informazione Schengen (SIS) è stata emessa una segnalazione ai fini della non ammissione e per verificare eventuali minacce per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica e le relazioni internazionali;

- lo scopo (ad es. turismo o lavoro) e le condizioni del soggiorno previsto (ad es. alloggio, spostamenti interni);

- l'esistenza di mezzi di sussistenza sufficienti (mezzi sufficienti per pagare il soggiorno previsto e il viaggio di ritorno).

L'UE ha esentato i cittadini britannici, con effetto dalla fine del periodo di transizione, dall'obbligo di essere in possesso di un visto per soggiorno di breve durata[15] [16] all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne se la durata prevista del soggiorno nello spazio Schengen è di un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni[17]. In base al principio di reciprocità dei visti, perché sia mantenuta l'esenzione dall'obbligo del visto sarà necessario che i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE godano della stessa esenzione dagli obblighi relativi al visto per soggiorno di breve durata previsti dal Regno Unito. In ogni caso l'esenzione concessa ai cittadini britannici non si applicherà ai familiari non UE di cittadini britannici, che saranno vincolati o esentati dall'obbligo di visto a seconda della loro cittadinanza in conformità alle norme applicabili in materia di visti (cfr. infra).

Dalla fine del periodo di transizione gli Stati membri potranno inoltre decidere individualmente se imporre ai cittadini britannici che intendano svolgere un'attività remunerata durante il loro soggiorno l'obbligo di presentare domanda di visto per soggiorni di breve durata[18] [19].

---

[14] Si noti che ai cittadini di paesi terzi non si applica la possibilità di una deroga temporanea, soggetta a determinate condizioni, al principio delle verifiche sistematiche nelle pertinenti banche dati presso specifici valichi di frontiera terrestri e marittimi (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399).

[15] Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399.

[16] In merito alla necessità per i cittadini di altri paesi terzi che siano al contempo familiari di cittadini dell'UE di richiedere il visto di uno Stato membro dell'UE, cfr. la sezione 2.2.

[17] Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 103 I del 12.4.2019, pag. 1).

[18] Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1806.

[19] Fatto salvo il futuro accordo di partenariato UE-Regno Unito.

Consigli: si consiglia ai viaggiatori di verificare, prima della partenza, la validità dei documenti di viaggio e di accertarsi che soddisfano tutte le condizioni di cui sopra prima di recarsi nell'UE. Il mancato rispetto di una delle condizioni di ingresso può comportare[20] il respingimento con provvedimento emesso conformemente alla procedura prevista dal diritto dell'Unione per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi[21].

Si consiglia ai viaggiatori che intendano svolgere un'attività remunerata durante il loro soggiorno nell'UE di verificare con lo Stato membro di destinazione se vi siano requisiti aggiuntivi prima di mettersi in viaggio.

Le **verifiche all'uscita** riguardano:

- il possesso di un documento di viaggio valido per l'attraversamento della frontiera esterna;

- l'accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno nel territorio degli Stati membri;

- le pertinenti banche dati, analogamente a quanto previsto per le verifiche all'ingresso.

Consigli: si consiglia ai viaggiatori di tenere conto di eventuali ritardi ai posti di frontiera dopo la fine del periodo di transizione, in particolare ai valichi con grossi volumi di traffico (stazioni ferroviarie Eurostar, Eurotunnel Le Shuttle a Calais e a Folkestone, porti nel canale della Manica, alcuni aeroporti ecc.), nonostante le misure che gli Stati membri stanno adottano per preparare l'esecuzione di verifiche aggiuntive sui cittadini del Regno Unito.

2.2. Requisiti dell'UE in materia di visti per familiari non UE

2.2.1. Familiari non UE di cittadini dell'UE che risiedono nel Regno Unito

Il diritto dell'Unione conferisce ai cittadini dell'UE il diritto di circolare e di soggiornare liberamente in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Tale diritto si estende ai familiari non UE che li accompagnano o raggiungono nello Stato membro ospitante[22]. Il diritto di soggiorno dei familiari non UE nello Stato membro ospitante è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno[23].

---

[20] Il regolamento (UE) 2016/399 prevede alcune eccezioni limitate per cui, nonostante il mancato rispetto delle condizioni di ingresso, può essere autorizzato l'ingresso di un cittadino di paese terzo.

[21] Articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

[22] Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva sulla libera circolazione) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

[23] Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE.

I familiari non UE titolari di una carta di soggiorno valida rilasciata da uno Stato membro sono esentati dall'obbligo di ottenere un visto d'ingresso quando si recano in un altro Stato membro dell'UE[24].

Dalla fine del periodo di transizione le carte di soggiorno rilasciate dal Regno Unito a familiari non UE di cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito non esenteranno più tali familiari dall'obbligo di ottenere un visto al momento dell'ingresso nell'UE. I familiari non UE dovranno quindi richiedere un visto d'ingresso presso il consolato dello Stato membro dell'UE di destinazione principale.

Per i viaggi verso uno Stato membro dell'UE diverso da quello di cui il cittadino dell'UE ha la cittadinanza, i familiari non UE continueranno comunque a beneficiare della direttiva sulla libera circolazione e delle sue agevolazioni in materia di visto[25]. In particolare avranno il diritto di farsi rilasciare rapidamente un visto gratuito in base a una procedura accelerata. Lo Stato membro che rilascia il visto può soltanto esigere che i familiari non UE presentino un passaporto in corso di validità, una prova del vincolo familiare e la prova che il cittadino dell'UE esercita (o eserciterà) il diritto di libera circolazione in tale Stato membro.

Quando si recano nello Stato membro dell'UE di cui il familiare dell'UE è cittadino, si applicano le condizioni generali d'ingresso e di visto stabilite dai regolamenti (UE) 2016/399[26] e (CE) n. 810/2009[27] valide per i cittadini di paesi terzi.

2.2.2. Familiari non UE di cittadini britannici che risiedono nel Regno Unito

Il diritto dell'Unione conferisce ai cittadini dell'UE il diritto di circolare e di soggiornare liberamente in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Tale diritto si estende ai familiari non UE che li accompagnano o raggiungono nello Stato membro ospitante[28]. Gli Stati membri possono imporre ai familiari non UE di cittadini dell'UE che esercitano il diritto di libera circolazione l'obbligo di un visto d'ingresso se sono cittadini di paesi terzi per cui vige l'obbligo di visto in conformità alle norme

---

[24] Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

[25] Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

[26] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

[27] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

[28] Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE.

applicabili[29]. Il visto in questione deve essere un visto per soggiorni di breve durata a norma del regolamento (CE) n. 810/2009.

Fino alla fine del periodo di transizione, i familiari non UE di cittadini britannici continueranno a beneficiare dei diritti sanciti dalla direttiva sulla libera circolazione e delle sue agevolazioni in materia di visto[30]. Se sono cittadini di paesi terzi per cui vige l'obbligo di visto in conformità alle norme applicabili, hanno il diritto di farsi rilasciare rapidamente un visto gratuito in base a una procedura accelerata. Lo Stato membro che rilascia il visto può soltanto esigere che i familiari non UE presentino un passaporto in corso di validità, una prova del vincolo familiare e la prova che il cittadino dell'UE esercita (o eserciterà) il diritto di libera circolazione in tale Stato membro.

Dopo la fine del periodo di transizione, le agevolazioni di cui sopra non saranno più applicabili ai familiari non UE di cittadini britannici, né per il rilascio dei visti né per i controlli alle frontiere. I familiari non UE dovranno pertanto rispettare tutte le norme dei regolamenti (CE) n. 810/2009 e (UE) 2016/399 che si applicano ai cittadini di paesi terzi. In linea di principio i cittadini di paesi terzi saranno invitati a presentare documenti che comprovino il rispetto delle condizioni (ad es. giustificativo di alloggio, di lavoro, di mezzi di sussistenza, lettera di invito o biglietto di ritorno, documenti comprovanti la situazione economica del familiare nel paese di residenza o l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto). La durata massima del soggiorno autorizzato è limitata a 90 giorni entro 180 giorni dalla fine del periodo di transizione[31].

Se, da un lato, i familiari non UE di cittadini britannici possono ancora utilizzare i visti rilasciati da uno Stato membro dell'UE prima della fine del periodo di transizione, dall'altro saranno chiamati a soddisfare anche le condizioni d'ingresso applicabili ai cittadini di paesi terzi. Alle frontiere le autorità nazionali possono chiedere ai titolari di un visto di fornire documenti giustificativi che comprovino il rispetto delle condizioni d'ingresso applicabili ai cittadini di paesi terzi. Se alla frontiera detti familiari non sono in grado di provare che soddisfano tali condizioni, l'ingresso potrà essere rifiutato e il visto revocato[32].

Al familiare non UE di un cittadino britannico che presenta domanda di visto per un viaggio **con inizio prima e fine dopo** la fine del

---

[29] Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

[30] Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

[31] Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e articolo 2, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009.

[32] Articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009.

periodo di transizione, lo Stato membro può richiedere di presentare la prova che sarà in grado di soddisfare le condizioni d'ingresso applicabili ai cittadini di paesi terzi nel periodo successivo alla fine del periodo di transizione[33].

Il familiare non UE di un cittadino britannico che intenda intraprendere un viaggio **dopo la fine del periodo di transizione** e non disponga già di visto dovrà richiedere un visto per soggiorni di breve durata ai sensi delle norme generali applicabili ai cittadini di paesi terzi previste dal regolamento (CE) n. 810/2009.

Se la domanda è presentata prima della fine del periodo di transizione, lo Stato membro di rilascio rinuncia alla riscossione dei relativi diritti[34].

2.3. Visto di transito aeroportuale[35]

Le norme unionali sui visti[36] impongono ai cittadini di taluni paesi terzi[37] l'obbligo di visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati nell'UE (ad eccezione dell'Irlanda) e nei paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein[38], Norvegia e Svizzera) anche se non entrano nel territorio di tali paesi. Queste norme si applicano ad esempio ai viaggi tra due punti situati al di fuori dell'UE/dello spazio Schengen con cambio di aereo in un aeroporto situato nell'UE (ad eccezione dell'Irlanda) o nei paesi associati Schengen. L'obbligo di visto di transito aeroportuale si applica ai cittadini di tali paesi terzi in transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati nell'Unione (ad eccezione dell'Irlanda) o nei paesi associati Schengen quando viaggiano da un paese terzo al Regno Unito o viceversa. Il codice dei visti prevede alcune deroghe a tale obbligo, ad esempio per i cittadini di paesi terzi titolari di visto o permesso di soggiorno validi rilasciati da uno Stato membro o titolari di passaporti diplomatici, di visto o permesso di soggiorno validi per taluni paesi terzi (ad es. Canada, Giappone e Stati Uniti).

Dalla fine del periodo di transizione un permesso di soggiorno o un visto valido rilasciato dal Regno Unito **non esonera** tali cittadini di paesi terzi dall'obbligo di visto di transito aeroportuale.

---

33 Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009.

34 Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

35 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa_en.

36 Articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009.

37 Allegato IV del regolamento (CE) n. 810/2009 – Afghanistan, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka. A norma del codice dei visti gli Stati membri possono anche stabilire obblighi nazionali in materia di visti di transito aeroportuale. Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/annex_7b_atv-national_lists_en.pdf.

38 Il Liechtenstein non possiede aeroporti.

Consigli: i cittadini interessati che intendano transitare nelle zone internazionali degli aeroporti situati negli Stati membri dell'UE (ad eccezione dell'Irlanda) e nei paesi associati Schengen (Islanda, Norvegia e Svizzera) nel corso di un viaggio tra il Regno Unito e un altro paese terzo dopo la fine del periodo di transizione sono invitati a chiedere un visto di transito aeroportuale e a prendere le misure necessarie con sufficiente anticipo.

2.4. Allievi che partecipano a un viaggio scolastico

Gli allievi di istituti scolastici che risiedono in uno Stato membro dell'UE/un paese associato Schengen e che hanno la cittadinanza di un paese per cui vige l'obbligo di visto sono attualmente esentati da tale obbligo quando si recano in un altro Stato membro dell'UE/paese associato Schengen se partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto.[39]

Dalla fine del periodo di transizione tale esenzione non si applicherà più ai viaggi tra il Regno Unito e l'UE. Gli Stati membri possono decidere individualmente se concedere tale esenzione agli allievi residenti nel Regno Unito oppure se richiedere un visto prima del viaggio in base alla cittadinanza dell'allievo[40].

Il diritto dell'Unione prevede inoltre che gli Stati membri riconoscano gli elenchi degli scolari che partecipano a un viaggio scolastico come valido documento di viaggio per gli allievi che non sono cittadini di uno Stato membro e che risiedono in un altro Stato membro, qualora lo Stato membro di residenza abbia autorizzato l'uso di tali elenchi come documenti di viaggio e a patto che siano rispettate talune altre condizioni[41].

Tali disposizioni non saranno più applicabili al Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. Di conseguenza gli Stati membri non potranno più riconoscere gli elenchi di scolari di istituti britannici come validi documenti di viaggio. Gli allievi di istituti britannici che si recano nell'UE in viaggio scolastico dovranno essere in possesso di documenti di viaggio individuali e, ove opportuno, di un visto in corso di validità.

Consigli: gli istituti dell'UE che prevedono viaggi scolastici nel Regno Unito e gli istituti britannici che prevedono viaggi scolastici nell'UE dovrebbero verificare i requisiti in materia di visti per gli allievi con una cittadinanza per cui vige l'obbligo di visto.

---

[39] Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro.

[40] Articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806.

[41] Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro.

2.5. Rifugiati statutari e apolidi

Secondo il diritto dell'Unione[42], gli Stati membri possono attualmente decidere di esentare dall'obbligo del visto i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese, che risiedono nel Regno Unito e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.

Dalla fine del periodo di transizione gli Stati membri potranno **ancora** decidere individualmente se concedere tale esenzione ai rifugiati e agli apolidi residenti nel Regno Unito oppure se richiedere un visto prima del viaggio[43].

Consigli: in vista di tale cambiamento della base giuridica per l'esenzione dall'obbligo del visto, le persone interessate (rifugiati e apolidi) dovrebbero verificare i requisiti in materia di visti prima di viaggiare tra l'UE e il Regno Unito.

3. CONTROLLI DOGANALI

Le norme trattate in questa sezione non si applicano ai viaggi tra l'Irlanda del Nord e l'UE, compresa l'Irlanda.

Si applicano invece ai viaggi dalla Gran Bretagna verso l'UE e l'Irlanda del Nord.

In tutta la sezione si farà pertanto riferimento a "UE", "Irlanda del Nord" e "Gran Bretagna".

Conformemente al diritto dell'Unione, le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale sono soggette a vigilanza doganale e possono essere soggette a controlli doganali conformemente alla legislazione doganale dell'UE[44] [45].

Ciò vale anche per le merci contenute nei bagagli personali, in via temporanea o permanente. A determinate condizioni le formalità doganali possono essere meno gravose.

Le merci destinate a essere immesse sul mercato o destinate all'uso o consumo privato devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica[46].

---

42 Articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1806.

43 Articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1806.

44 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

45 Le norme di cui a questa sezione si applicheranno anche alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione e in Irlanda del Nord dalle **Isole normanne** e dall'**Isola di Man** (articolo 4, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (UE) n. 952/2013).

46 Per ulteriori informazioni consultare https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-importation/free-circulation_en e

Le merci importate temporaneamente possono essere dichiarate per il regime di ammissione temporanea. A tal fine è possibile utilizzare i carnet ATA. I carnet ATA sono documenti doganali internazionali che consentono l'esportazione e l'importazione temporanee di merci in esenzione da dazi doganali e da imposte per un periodo massimo di un anno[47].

Dalla fine del periodo di transizione tali norme si applicheranno ai bagagli e alle altre merci che i viaggiatori in entrata nell'UE o in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna portano con sé o su di sé.

4. DAZI, IVA E ACCISE[48]

Le norme trattate in questa sezione non si applicano ai viaggi tra l'Irlanda del Nord e l'UE, compresa l'Irlanda.

Si applicano invece ai viaggi dalla Gran Bretagna verso l'UE e l'Irlanda del Nord.

In tutta la sezione si farà pertanto riferimento a "UE", "Irlanda del Nord" e "Gran Bretagna".

4.1. IVA, dazi doganali e accise: esenzioni

Conformemente al diritto dell'Unione, le importazioni di merci sono di norma soggette ai dazi doganali[49], all'IVA e, ove opportuno, alle accise[50]. Le persone

---

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/customs-declaration_en.

47 Per ulteriori informazioni consultare https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/.

48 Per quanto riguarda i **dazi doganali**, dalla fine del periodo di transizione le norme indicate in questa sezione si applicheranno anche alle merci introdotte nel territorio doganale dell'UE e in Irlanda del Nord dall'**Isola di Man** e dalle **Isole normanne** (articolo 4, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)).

Per quanto riguarda l'**IVA**, dalla fine del periodo di transizione le norme indicate in questa sezione si applicheranno anche alle merci introdotte nel territorio IVA dell'UE e in Irlanda del Nord dall'**Isola di Man** e viceversa (articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1)) (le Isole normanne sono già oggi escluse dal territorio IVA dell'UE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio).

Per quanto riguarda le **accise**, dalla fine del periodo di transizione le norme indicate in questa sezione si applicheranno anche alle merci introdotte nel territorio di accisa dell'UE e in Irlanda del Nord dall'**Isola di Man** (articolo 6, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12)) (le Isole normanne sono già oggi escluse dal territorio di accisa dell'UE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio).

49 Fatto salvo il futuro accordo di partenariato UE-Regno Unito, che eliminerebbe dazi e contingenti per i prodotti originari del Regno Unito.

50 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1), regolamento (UE) n. 952/2013 e direttiva

che trasportano merci nei loro bagagli o in altro modo hanno tuttavia diritto a beneficiare di franchigie doganali e fiscali (vale a dire merci esenti da IVA, da dazi all'importazione e, se del caso, dalle accise)[51].

Dalla fine del periodo di transizione le persone che entrano nell'UE o in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna trasportando merci saranno soggette all'IVA, ai dazi doganali e, ove opportuno, alle accise.

Consigli: si consiglia ai viaggiatori di familiarizzarsi con le norme in materia di franchigie doganali e fiscali e di utilizzare le uscite doganali verdi ("canale verde") solo se non trasportano merci in quantità superiore al massimo consentito. In caso contrario devono utilizzare l'uscita rossa ("canale rosso") e presentare una dichiarazione in dogana.

4.2. Rimborsi IVA per le merci acquistate

Conformemente al diritto dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto, i viaggiatori provenienti da paesi extra UE hanno diritto a ottenere il rimborso dell'IVA pagata sulle merci acquistate durante il loro soggiorno nell'UE, a condizione che le merci siano presentate in dogana al momento della partenza dall'UE insieme ai documenti per il rimborso dell'IVA[52].

Dalla fine del periodo di transizione tale possibilità sarà prevista per i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna che abbiano acquistato merci durante il loro soggiorno nell'UE o in Irlanda del Nord.

5. DIVIETI E RESTRIZIONI

Le norme trattate in questa sezione non si applicano ai viaggi tra l'Irlanda del Nord e l'UE, compresa l'Irlanda.

Si applicano invece ai viaggi dalla Gran Bretagna verso l'UE e l'Irlanda del Nord.

In tutta la sezione si farà pertanto riferimento a "UE", "Irlanda del Nord" e "Gran Bretagna".

Il diritto dell'Unione vieta o limita l'introduzione, l'importazione o l'esportazione di talune merci anche per motivi di tutela della salute umana, animale e vegetale, di protezione dell'ambiente o di tutela del patrimonio nazionale.

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

[51] Le merci interessate e le relative franchigie sono consultabili su https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en.
Cfr. anche https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_it.htm.

[52] Una guida al rimborso dell'IVA per i viaggiatori è disponibile su https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/travellers-leaving-eu/guide-vat-refund-visitors-eu_en

Dalla fine del periodo di transizione tali divieti e restrizioni si applicheranno alle merci che entrano nell'UE o in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna o che escono dall'UE o dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna[53].

Sebbene la maggior parte dei divieti e delle restrizioni di diritto o di fatto siano pertinenti solo per gli operatori professionisti[54], alcuni riguardano anche i singoli viaggiatori.

5.1. Animali da compagnia[55]

Il diritto dell'Unione[56] stabilisce le norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia (in appresso "animali da compagnia")[57] che accompagnano i viaggiatori provenienti da paesi terzi[58].

Dalla fine del periodo di transizione[59], in relazione ai viaggi dalla Gran Bretagna verso l'UE o l'Irlanda del Nord si applicherà quanto descritto di seguito.

---

53 Fatte salve alcune eccezioni relative alle esportazioni. Per maggiori informazioni consultare gli avvisi sui preparativi settoriali.

54 Ad es. i divieti e le restrizioni relativi ai rifiuti o a talune sostanze chimiche.

55 Per ulteriori informazioni consultare https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en.

56 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

57 Si noti che attualmente i volatili da compagnia vivi al seguito di viaggiatori in entrata devono essere accompagnati da un certificato veterinario che attesti la conformità a uno dei seguenti requisiti: un periodo di isolamento, prima della partenza, di 30 giorni nel paese terzo, o un periodo di isolamento di 10 giorni e una prova per individuare l'influenza aviaria, o una quarantena dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, oppure la vaccinazione contro l'influenza aviaria Cfr. la decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

In aggiunta, per quanto concerne i volatili da compagnia vivi, possono essere applicate le disposizioni per l'introduzione di esemplari di specie minacciate di estinzione (cfr. la sezione 5.6).

58 Dalla fine del periodo di transizione tali norme si applicheranno anche ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia dalle **Isole normanne** e dall'**Isola di Man** (regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1)).

59 Gli animali da compagnia al seguito di persone in viaggio tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione saranno soggetti alle norme che disciplinano i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia all'interno dell'UE; cfr. l'articolo 41, paragrafo 1, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, nonché l'allegato II, punto 10, dell'accordo di recesso.

Questa sezione è redatta partendo dal presupposto che la Gran Bretagna[60] figurerà nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, in quanto offre sufficienti garanzie zoosanitarie.

Si noti che per i cani guida e da assistenza è inoltre possibile beneficiare della deroga prevista dall'articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013.

5.1.1. Movimenti a carattere non commerciale verso l'UE o l'Irlanda del Nord di animali da compagnia al seguito di un proprietario di animali da compagnia residente in Gran Bretagna

Il "passaporto UE per animali da compagnia"[61] rilasciato a un proprietario di animali da compagnia residente in Gran Bretagna non sarà più, a decorrere dalla fine del periodo di transizione, un documento valido per viaggiare con animali da compagnia dalla Gran Bretagna nell'UE o in Irlanda del Nord[62].

Per ciascun ingresso di un animale da compagnia al seguito sarà necessario invece un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, che rimarrà valido unicamente per i movimenti all'interno dell'UE e dell'Irlanda del Nord per un periodo massimo di quattro mesi dalla data dei controlli documentali e d'identità[63]. Tale certificato deve attestare una vaccinazione antirabbica in corso di validità[64] [65].

In aggiunta, prima dell'ingresso dalla Gran Bretagna in Finlandia, in Irlanda, in Irlanda del Nord[66] o a Malta, i cani da compagnia

---

60 La legislazione sanitaria e fitosanitaria dell'Irlanda del Nord è allineata al diritto dell'Unione in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

61 Modello di passaporto per animali da compagnia stabilito nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

62 I "passaporti UE per animali da compagnia" rilasciati prima della fine del periodo di transizione a proprietari di animali da compagnia residenti in Irlanda del Nord rimangono validi nell'UE. La Commissione pubblicherà maggiori informazioni a tempo debito.

63 Allegato IV, nota b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

64 Allegato IV del regolamento (UE) n. 577/2013. Gli articoli 11 e 32 del regolamento (UE) n. 576/2013 prevedono deroghe a tali obblighi.

65 Il precedente passaporto UE per animali da compagnia rilasciato prima della fine del periodo di transizione a un proprietario di animali da compagnia che risiede in Gran Bretagna potrà servire, dopo quella data, come documento giustificativo atto a certificare una vaccinazione ancora valida.

66 Allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).

dovranno essere sottoposti a trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis* e tale trattamento deve essere certificato dal veterinario ufficiale o autorizzato nel certificato sanitario[67].

Gli animali da compagnia che entreranno nell'UE o in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione dovranno essere presentati presso un punto di ingresso dei viaggiatori designato[68] al fine di essere sottoposti ai necessari controlli di conformità[69].

5.1.2. Movimenti a carattere non commerciale verso l'UE o l'Irlanda del Nord di animali da compagnia al seguito di un proprietario di animali da compagnia residente nell'UE o in Irlanda del Nord e che ritornano dalla Gran Bretagna dopo un movimento temporaneo verso la Gran Bretagna

Gli animali da compagnia oggetto di movimenti verso l'UE o l'Irlanda del Nord in seguito a un movimento temporaneo dall'UE o dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna dovranno essere accompagnati da un passaporto UE per animali da compagnia debitamente compilato. Tale passaporto deve certificare una vaccinazione antirabbica in corso di validità.

In aggiunta, prima dell'ingresso in Finlandia, in Irlanda, in Irlanda del Nord[70] o a Malta, i cani da compagnia dovranno essere sottoposti a trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis* e tale trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nel passaporto per animali da compagnia[71].

Gli animali da compagnia che entreranno nell'UE o in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione dovranno inoltre essere presentati presso un punto di ingresso dei viaggiatori designato[72] al fine di essere sottoposti ai necessari controlli di conformità[73].

---

67 Articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/772.

68 https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

69 Articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013.

70 Cfr. sopra.

71 Regolamento delegato (UE) 2018/772.

72 https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

73 Articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013.

5.2. Vegetali e prodotti vegetali[74]

Il diritto dell'Unione[75] vieta l'introduzione nell'UE di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti a causa del rischio fitosanitario che comportano. Alcuni esempi sono le viti o le piante di agrumi da impianto, i tuberi-seme di patate o la terra. La maggior parte degli altri vegetali e prodotti vegetali, compresi i vegetali da impianto, i frutti[76], i fiori recisi, i bulbi e alcune specie di legno, deve essere accompagnata da un certificato fitosanitario[77]. Tali divieti e obblighi si applicano anche ai vegetali, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti trasportati dai viaggiatori[78].

Dalla fine del periodo di transizione tali divieti ed obblighi si applicheranno in relazione ai viaggi dalla Gran Bretagna verso l'UE o l'Irlanda del Nord[79].

Consigli: si consiglia ai viaggiatori interessati di informarsi sulla portata precisa di tali divieti e obblighi prima di mettersi in viaggio.

5.3. Scorte personali di prodotti di origine animale[80]

Il diritto dell'Unione[81] vieta l'introduzione nell'UE di determinati prodotti di origine animale nei casi in cui costituiscono parte del bagaglio dei

---

74 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

75 Articoli 7 e 8, in combinato disposto con gli allegati VI e VII, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

76 Fatta eccezione per ananassi, banane, noci di cocco, durian e datteri.

77 Allegato XI, parti A e B, del regolamento (UE) 2019/2072.

78 Per una presentazione di tali norme, cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2020/178 della Commissione, del 31 gennaio 2020, relativo alla presentazione delle informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali sui divieti per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 10.2.2020, pag. 1).

79 Dalla fine del periodo di transizione le norme si applicheranno anche alle scorte personali dei viaggiatori provenienti dalle **Isole normanne** e dall'**Isola di Man** (regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1)).

80 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

81 Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45).

viaggiatori[82]: ad esempio la carne e il latte e i loro derivati come il prosciutto e il formaggio. Sono previste eccezioni per determinati quantitativi ad esempio di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali o di alimenti speciali trasformati per animali da compagnia necessari per motivi medici.

Dalla fine del periodo di transizione tali divieti si applicheranno in relazione ai viaggi dalla Gran Bretagna verso l'UE o l'Irlanda del Nord[83].

La Commissione ha elaborato[84] un "opuscolo" (in allegato) contenente norme dettagliate ed eccezioni, ad es. a fini medici o nutrizionali.

5.4. Denaro contante[85]

Il diritto dell'Unione impone alle persone in entrata o in uscita che trasportano denaro contante o strumenti negoziabili al portatore (attività facilmente convertibili quali gli assegni tratti su terzi) di importo pari o superiore a 10 000 EUR (o un valore equivalente in altre valute) di presentare una dichiarazione alle autorità doganali dello Stato membro in cui entrano o dal quale escono[86].

Dalla fine del periodo di transizione tale obbligo si applicherà in relazione ai viaggi dalla Gran Bretagna verso l'UE o l'Irlanda del Nord e dall'UE verso la Gran Bretagna.

Conformemente al regolamento (CE) n. 1889/2005, le autorità doganali sono autorizzate a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto e a trattenere il denaro contante che non sia stato dichiarato.

---

82 In tale contesto, anche se la questione non riguarda necessariamente i viaggiatori in modo diretto, si ricorda che il diritto dell'Unione **vieta l'importazione nell'UE di rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali** (articolo 8, lettera f), e articolo 41, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)). Tali rifiuti alimentari devono essere smaltiti a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (ad es. mediante incenerimento diretto) oppure devono rimanere a bordo dei mezzi di trasporto e devono essere restituiti al paese terzo.

83 Dalla fine del periodo di transizione le norme si applicheranno anche alle scorte personali dei viaggiatori provenienti dalle **Isole normanne** e dall'**Isola di Man** (regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1)).

84 Allegato III del regolamento (UE) n. 2019/2122.

85 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls_en.

86 Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

5.5. Beni culturali[87]

Il diritto dell'Unione[88] subordina l'esportazione[89] di taluni beni culturali (ad es. mobili e oggetti di arredamento aventi più di 50 anni o libri aventi più di 100 anni e di valore superiore a 50 000 EUR, carte geografiche stampate aventi più di 200 anni e di valore superiore a 15 000 EUR[90]) alla presentazione di una licenza di esportazione. Tale prescrizione si applica anche ai singoli viaggiatori.

Il diritto dell'Unione vieta inoltre l'introduzione di beni culturali creati e/o scoperti all'estero ed esportati illegalmente[91].

Dalla fine del periodo di transizione tali obblighi si applicheranno in relazione ai viaggi tra l'UE o l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna.

Consigli: si consiglia ai viaggiatori interessati:

- di verificare se le merci trasportate nei bagagli siano soggette a requisiti in materia di licenze di esportazione; e

- di esercitare la dovuta diligenza quanto alla provenienza dei beni culturali che possono acquistare o altrimenti ottenere in Gran Bretagna prima di trasportarli nell'UE o in Irlanda del Nord nei loro bagagli.

5.6. Esemplari di specie minacciate di estinzione[92]

Il diritto dell'Unione[93] stabilisce come regola generale che i viaggiatori possono introdurre esemplari di specie minacciate di estinzione (animali o piante)[94] unicamente previa autorizzazione dell'autorità CITES dello Stato membro di destinazione. Le persone che *viaggiano dall'UE a un paese terzo* possono (ri)esportare tali esemplari unicamente previa autorizzazione

---

87 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

88 Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

89 Inoltre dalla fine del periodo di transizione l'introduzione nell'UE di beni culturali esportati illegalmente dal Regno Unito sarà vietata dal diritto dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1)).

90 Cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009.

91 Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali. Tale obbligo si applica a decorrere dal 28 dicembre 2020.

92 Per maggiori informazioni consultare http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

93 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

94 Le specie minacciate di estinzione sono elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.

dell'autorità CITES dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari. I documenti richiesti a tal fine dipendono dallo status delle specie in questione (cioè dal livello di rigore della tutela prevista, che varia tra i diversi allegati del regolamento (CE) n. 338/97) nonché dalla natura e dalla direzione dello spostamento (importazione, esportazione o riesportazione).

Dalla fine del periodo di transizione tali obblighi si applicheranno in relazione ai viaggi tra l'UE o l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna[95].

Il diritto dell'Unione prevede tuttavia alcune deroghe all'obbligo di autorizzazione.

- "Oggetti personali e domestici": l'importazione o la (ri)esportazione di "oggetti personali e domestici" *non sono soggette ad autorizzazione previa*[96]. [97]Devono essere però soddisfatte alcune condizioni relative alle modalità e alle circostanze degli spostamenti transfrontalieri affinché gli esemplari morti e le parti o i prodotti derivati di animali o piante siano considerati "oggetti personali e domestici". Le piante o gli animali vivi non sono considerati tali. In generale anche i trofei di caccia sono disciplinati da tali disposizioni meno rigorose mentre i trofei di caccia di determinate specie rigorosamente protette sono soggetti a norme specifiche[98].

- Animali da compagnia: i viaggiatori che entrano nell'UE o ne escono con animali da compagnia appartenenti a specie elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 (come la maggior parte dei pappagalli[99], alcune tartarughe e taluni coralli) possono richiedere un *certificato di proprietà personale*[100]. Tale certificato può essere ottenuto per un animale vivo legalmente acquisito, detenuto per scopi personali e non commerciali, se la persona che viaggia intende evitare di dover richiedere un'autorizzazione preventiva ogni volta che attraversa un confine internazionale. Per i viaggi in entrata o in uscita dall'UE il certificato è rilasciato dall'autorità CITES dello Stato membro di cui è originario l'animale o, se quest'ultimo proviene da un

---

95 Per maggiori informazioni sull'esportazione di determinati esemplari dall'Irlanda del Nord alla Gran Bretagna, consultare gli avvisi sui preparativi settoriali (https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it).

96 Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97.

97 Articoli 57, 58 e 58 bis del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

98 Una panoramica delle disposizioni applicabili agli oggetti personali e domestici figura alle pagine 78 e 79 della *Reference Guide – European Wildlife Trade Regulations*, disponibile su http://ec.europa.eu/environment/cites/legis_refguide_en.htm.

99 Si noti che tale questione è distinta da quella relativa alle prescrizioni veterinarie (cfr. la sezione 5.1).

100 Capo VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

paese terzo, dall'autorità CITES dello Stato membro di prima destinazione.

Consigli: i viaggiatori interessati sono invitati a contattare le autorità CITES[101] dello Stato membro di destinazione (in caso di importazione) o dello Stato membro in cui si trova l'esemplare (in caso di (ri)esportazione) per chiedere e ottenere le autorizzazioni preventive o i certificati necessari.

5.7. Specie esotiche invasive[102]

Il diritto dell'Unione[103] permette ai viaggiatori di introdurre esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale[104] solo previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di transito. Tale prescrizione si applica agli esemplari vivi e alle parti, ai gameti, ai semi, alle uova o ai propaguli, nonché agli ibridi e alle varietà o alle razze di tali specie che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi.

L'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale è valido in tutto il territorio dell'UE escluse le regioni ultraperiferiche, che devono istituire elenchi adeguati alle loro circostanze. Tuttavia, in aggiunta all'elenco dell'UE delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ogni Stato membro può istituire il proprio elenco nazionale di specie esotiche invasive soggette a una specifica disciplina nazionale.

Dalla fine del periodo di transizione le restrizioni all'introduzione di specie esotiche invasive si applicheranno in relazione ai viaggi tra la Gran Bretagna e l'UE o l'Irlanda del Nord.

Consigli: i viaggiatori interessati sono invitati a consultare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale[105] e a chiedere informazioni alle autorità competenti degli Stati membri di destinazione o di transito in merito agli elenchi nazionali.

---

[101] La Commissione europea tiene e aggiorna in caso di modifiche un elenco delle autorità CITES degli Stati membri dell'UE consultabile su http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_authorities.pdf.

[102] Per maggiori informazioni consultare http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.

[103] Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

[104] Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4). Cfr. anche: http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm.

[105] https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/R_2016_1141_Union-list-2019-consolidation.pdf

6. USO DI AUTOVEICOLI

6.1. Patenti di guida[106]

A norma del diritto dell'Unione[107], le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'UE sono reciprocamente riconosciute dai medesimi[108]. Dalla fine del periodo di transizione tale riconoscimento reciproco non sarà più obbligatorio nel quadro del diritto dell'UE in relazione alle patenti di guida rilasciate dal Regno Unito. Si applicherà invece un accordo internazionale, la convenzione di Vienna sulla circolazione stradale[109]. Il Regno Unito e tutti gli Stati membri tranne quattro (Irlanda, Cipro, Malta e Spagna) sono parti contraenti di tale convenzione, che prevede il riconoscimento delle patenti di guida nazionali e dei permessi internazionali di guida rilasciati dagli Stati contraenti in conformità a tale convenzione.

I quattro Stati membri dell'UE (Irlanda, Cipro, Malta e Spagna) che non hanno aderito alla convenzione di Vienna sulla circolazione stradale sono parti contraenti di un precedente accordo internazionale, cui ha aderito anche il Regno Unito[110]. Tale accordo prevede il riconoscimento delle patenti di guida, ma le parti contraenti di tale accordo possono anche esigere che i titolari delle patenti di guida siano in possesso di un permesso internazionale di guida.

Consigli: i titolari di patenti di guida britanniche che intendano guidare nell'UE sono invitati a contattare le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le norme sul riconoscimento delle patenti di guida. I titolari di patenti di guida dell'UE che intendano guidare nel Regno Unito sono invitati a contattare l'autorità competente del Regno Unito per quanto riguarda le norme sul riconoscimento delle loro patenti di guida.

6.2. Segno distintivo dello Stato di immatricolazione

Il diritto dell'Unione non impone l'uso di un segno distintivo dello Stato di immatricolazione nella parte posteriore dei veicoli. Tuttavia a norma del

---

[106] Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/eu-driving_licence_it.

[107] Articolo 2 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

[108] Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'UE può inoltre chiederne la sostituzione con una patente di guida equivalente rilasciata da un altro Stato membro in cui abbia acquisito la residenza normale (articoli 11 e 12 della direttiva 2006/126/CE). Dopo la fine del periodo di transizione, una patente di guida rilasciata dal Regno Unito non potrà più essere sostituita con una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'UE sulla base del diritto dell'Unione. Rimane invece valida la patente di guida rilasciata prima della fine del periodo di transizione da uno Stato membro dell'UE in sostituzione di una patente di guida rilasciata nel Regno Unito.

[109] Articolo 41, paragrafo 2, della convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna l'8 novembre 1968.

[110] Convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a Ginevra il 19 settembre 1949.

diritto dell'Unione[111] gli Stati membri che nel loro territorio impongano ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro l'uso di un segno distintivo devono riconoscere il segno distintivo esposto all'estremità sinistra della targa di immatricolazione se quest'ultimo è conforme ai requisiti unionali.

Il diritto internazionale prevede l'obbligo di esporre nella parte posteriore dei veicoli a motore un segno distintivo dello Stato di immatricolazione. Per gli Stati membri che sono parti della convenzione di Vienna sulla circolazione stradale (cfr. sopra) il segno distintivo può essere incorporato nella targa di immatricolazione[112].

Dalla fine del periodo di transizione si applicherà quanto segue:

- i veicoli a motore immatricolati nel Regno Unito o in uno Stato membro dell'UE parte della convenzione di Vienna, che non rechino il segno distintivo di tale Stato nella targa di immatricolazione, dovranno esporre separatamente nella parte posteriore il segno distintivo di tale Stato di immatricolazione quando circolino rispettivamente nell'UE o nel Regno Unito;

- i veicoli a motore immatricolati in uno Stato membro dell'UE che non è parte della convenzione di Vienna dovranno esporre separatamente nella parte posteriore il segno distintivo di tale Stato di immatricolazione quando circolino nel Regno Unito;

- i veicoli a motore immatricolati nel Regno Unito e circolanti in uno Stato membro dell'UE che non è parte della convenzione di Vienna dovranno esporre separatamente nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato di immatricolazione[113].

6.3. Assicurazione della responsabilità civile[114]

Il diritto dell'Unione[115] vieta l'uso nel territorio degli Stati membri dell'UE di veicoli non assicurati e garantisce che l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli copra l'intero territorio dell'UE[116]. Un veicolo che staziona abitualmente in un paese terzo deve essere munito di

---

[111] Articolo 3 del regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

[112] Articolo 37, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Vienna sulla circolazione stradale.

[113] Per quanto riguarda la possibilità di circolare in Irlanda con un veicolo immatricolato nel Regno Unito, cfr. anche https://www.gov.ie/en/publication/a09c0f-brexit/#gb-stickers.

[114] Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions/motor-insurance_it.

[115] Articolo 7 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).

[116] Articolo 14 della direttiva 2009/103/CE.

una "carta verde" valida o di un certificato di assicurazione "frontiera"[117]. Il rispetto di tale obbligo può essere verificato al momento dell'ingresso nell'UE.

Dalla fine del periodo di transizione ai veicoli utilizzati nell'UE ma immatricolati nel Regno Unito si applicherà solo il sistema della carta verde internazionale[118]. Il sistema della carta verde consente l'utilizzo in uno Stato di un veicolo assicurato in un altro Stato, a condizione che entrambi gli Stati siano membri del sistema della carta verde. Tutti gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito partecipano al sistema della carta verde.

Occorre tuttavia tenere conto di quanto segue:

- Il sistema della carta verde non obbliga gli assicuratori di veicoli in un paese membro del sistema della carta verde a coprire il territorio dei paesi membri del sistema della carta verde (un premio aggiuntivo potrebbe essere addebitato per tale copertura).

  Si consiglia ai viaggiatori provenienti dal Regno Unito che entrano nell'UE con un veicolo immatricolato nel Regno Unito di assicurarsi, prima di mettersi in viaggio, che la polizza assicurativa del loro veicolo copra l'UE. Lo stesso vale per i viaggiatori provenienti dall'UE che entrano nel Regno Unito con un veicolo immatricolato nell'UE.

- Un veicolo che staziona abitualmente in un paese terzo deve essere munito di una carta verde valida al momento dell'ingresso nell'UE[119].

  Si consiglia ai viaggiatori provenienti dal Regno Unito che entrano nell'UE con un veicolo immatricolato nel Regno Unito di assicurarsi, prima di mettersi in viaggio, che il veicolo sia munito di carta verde. Si consiglia ai viaggiatori provenienti dall'UE che entrano nel Regno Unito con un veicolo immatricolato nell'UE di viaggiare provvisti di carta verde a bordo del veicolo o di informarsi al riguardo presso le autorità del Regno Unito.

---

[117] Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE.

[118] http://www.cobx.org.

[119] A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE, la Commissione può esentare un paese terzo da tale obbligo. Per quanto riguarda gli Stati che non sono membri del SEE, tali decisioni della Commissione sono state adottate per Andorra, la Serbia e la Svizzera.

7. CURE MEDICHE E QUESTIONI CONNESSE; EMERGENZE

7.1. Diritto all'assistenza sanitaria a norma del diritto dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[120]

Il diritto dell'Unione[121] prevede l'accesso all'assistenza sanitaria durante il soggiorno temporaneo all'estero mediante la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) o, per le cure programmate, sulla base di un'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente (ad es. l'istituzione presso la quale la persona interessata è assicurata).

I costi dell'assistenza sanitaria sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati.

Dalla fine del periodo di transizione tali norme non si applicheranno più nei confronti del Regno Unito[122]. Ciò significa che:

- dalla fine del periodo di transizione i cittadini degli Stati membri dell'UE e i loro familiari non potranno più accedere all'assistenza sanitaria per cure impreviste nel Regno Unito mediante la tessera TEAM. Dalla fine del periodo di transizione i cittadini britannici non potranno più accedere all'assistenza sanitaria nell'UE mediante la tessera TEAM;

> **Consigli:** la questione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria non programmata, è oggetto di discussione tra l'UE e il Regno Unito nel contesto dei negoziati sul futuro accordo di partenariato. Si consiglia alle persone assicurate in uno Stato membro dell'UE che intendono viaggiare nel Regno Unito di chiedere all'istituzione presso la quale sono assicurate se procederà al rimborso dell'assistenza sanitaria prestata in un paese terzo. Lo stesso vale per le persone assicurate nel Regno Unito che intendono viaggiare nell'UE.
>
> Qualora il rimborso non sia garantito, le persone interessate dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio privata.

- dalla fine del periodo di transizione le autorizzazioni preventive per le cure programmate nel Regno Unito non potranno più essere rilasciate dagli Stati membri dell'UE sulla base del diritto dell'Unione. Il Regno Unito non potrà rilasciare autorizzazioni preventive per cure programmate nell'UE sulla base del diritto dell'Unione.

---

[120] Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it.

[121] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

[122] L'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito prevede, all'articolo 35, norme per garantire il rimborso, il recupero e la compensazione in relazione a eventi verificatisi prima della fine del periodo di transizione.

7.2. Diritto al rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera a norma del diritto dell'Unione sull'assistenza sanitaria transfrontaliera[123]

Oltre al sistema di coordinamento della sicurezza sociale di cui alla sezione 7.1 del presente avviso, il diritto dell'Unione[124] prevede anche la possibilità di ottenere in determinate circostanze un rimborso da parte dello Stato membro di affiliazione per le cure transfrontaliere ricevute in un altro Stato membro. Dalla fine del periodo di transizione i pazienti affiliati in uno Stato membro dell'UE non beneficeranno più delle norme sul rimborso previste da tale legislazione per quanto riguarda l'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata nel Regno Unito. Allo stesso modo i pazienti affiliati nel Regno Unito non beneficeranno più delle norme unionali in materia di rimborsi. Spetterà allo Stato membro di affiliazione dell'UE e al Regno Unito decidere in merito al rimborso di tale assistenza sanitaria in base al diritto nazionale (analogamente a quanto avviene per l'assistenza sanitaria ricevuta in altri paesi terzi).

Consigli: i pazienti che dopo la fine del periodo di transizione intendano ottenere da uno Stato membro di affiliazione dell'UE il rimborso delle cure prestate nel Regno Unito dovrebbero informarsi presso i loro punti di contatto nazionali istituiti in conformità al diritto dell'Unione[125]. Lo stesso vale per i pazienti che dopo la fine del periodo di transizione intendano ottenere il rimborso dal Regno Unito[126].

7.3. Riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro[127]

Il diritto dell'Unione[128] obbliga gli Stati membri a riconoscere le ricette mediche transfrontaliere di medicinali o dispositivi medici emesse in un altro Stato membro. Dopo la fine del periodo di transizione una ricetta medica emessa nel Regno Unito non sarà più riconosciuta in uno Stato membro dell'UE sulla base del diritto dell'Unione.

---

[123] Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_it.

[124] Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

[125] Articolo 6 della direttiva 2011/24/UE.

[126] Si noti che le norme unionali che impongono agli Stati membri dell'UE di istituire punti di contatto nazionali per informare i pazienti in merito all'assistenza sanitaria transfrontaliera non si applicheranno più al Regno Unito dalla fine del periodo di transizione.

[127] Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/impl_directive_presciptions_2012_it.pdf.

[128] Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE, direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 68).

7.4. Numero di emergenza europeo – 112[129]

Il diritto dell'Unione[130] obbliga gli Stati membri a garantire che tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica che permettono di effettuare chiamate da linee fisse e mobili, compresi i telefoni a pagamento, possano chiamare gratuitamente il "numero di emergenza europeo" 112. Gli utenti con disabilità devono inoltre avere accesso a servizi di emergenza equivalenti a quelli di cui godono gli altri utenti.

Dopo la fine del periodo di transizione, tali obblighi non si applicheranno più al Regno Unito.

7.5. Contrassegni di parcheggio per disabili[131]

Il diritto dell'Unione[132] raccomanda agli Stati membri dell'UE di provvedere al riconoscimento reciproco dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità elaborati in conformità al modello UE uniforme di contrassegno di parcheggio[133].

Secondo la prassi attuale, le autorità del Regno Unito[134] generalmente riconoscono i contrassegni di parcheggio conformi al modello UE rilasciati da altri Stati membri dell'UE, consentendo ai titolari di un contrassegno di parcheggio conforme al modello UE di parcheggiare nei posti riservati ai disabili nel Regno Unito. Lo stesso vale in genere per il riconoscimento, in uno Stato membro dell'UE, di un contrassegno di parcheggio nazionale del Regno Unito (cosiddetto "Blue badge" (carta blu))[135].

Non vi è certezza che le autorità dell'UE e del Regno Unito mantengano in futuro la prassi abituale di riconoscimento reciproco dei rispettivi contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità. Si tratterà di una questione rimessa alla discrezionalità di tali autorità.

---

129 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112.

130 Articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

131 Per maggiori informazioni consultare https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_it.htm.

132 Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25).

133 Cfr. l'allegato della raccomandazione 98/376/CE. L'emissione e la gestione dei contrassegni di parcheggio conformi al modello UE e le condizioni applicabili rimangono di competenza delle autorità nazionali e locali.

134 La polizia e le autorità locali di norma si incaricano di garantire il rispetto di tali condizioni nazionali.

135 Il Regno Unito ha scelto un modello nazionale, che comprende alcune delle principali caratteristiche del contrassegno conforme al modello UE.

Consigli: si consiglia alle persone con disabilità che utilizzano un contrassegno di parcheggio per disabili di contattare preventivamente le autorità competenti.

7.6. Tutela consolare[136]

Il diritto dell'Unione[137] riconosce ai cittadini dell'UE il diritto alla tutela consolare da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'UE nelle situazioni in cui hanno bisogno di assistenza al di fuori dell'UE e l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro non è effettivamente in grado di aiutarli (vale a dire se "non sono rappresentati"). I cittadini dell'UE non rappresentati godono della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro dell'UE cui si rivolgono.

Dalla fine del periodo di transizione i cittadini britannici non potranno più beneficiare di questo diritto e i cittadini dell'UE non potranno più rivolgersi alle ambasciate e ai consolati del Regno Unito per ottenere tutela consolare sulla base del diritto dell'Unione.

7.7. Meccanismo di compensazione per le vittime di incidenti causati da un veicolo in un altro Stato membro ("vittime che si trovano all'estero")[138]

Il diritto dell'Unione prevede un meccanismo di compensazione per le vittime di incidenti verificatisi in un altro Stato membro e causati dalla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente in tale Stato membro ("vittime che si trovano all'estero")[139]. Tale meccanismo prevede il risarcimento del danno subito dalla vittima da parte dell'"organismo di indennizzo" dello Stato membro di residenza della vittima qualora l'assicuratore non comunichi con la persona lesa entro un termine prestabilito[140].

Dalla fine del periodo di transizione tale meccanismo non si applicherà più alle persone residenti nel Regno Unito che siano rimaste vittima di un incidente causato da un veicolo durante un soggiorno in uno Stato membro dell'UE e viceversa.

---

136 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_it.

137 Articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il diritto alla tutela consolare è ulteriormente precisato dalla direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1).

138 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions/motor-insurance_it.

139 Capo 7 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).

140 Successivamente tale organismo di indennizzo acquisisce un credito, per la somma pagata a titolo di indennizzo, nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE).

8. ASSICURAZIONE E DIRITTI DEI PASSEGGERI

8.1. Assicurazione di viaggio contro il rischio di insolvenza

Il diritto dell'Unione[141] impone determinati obblighi ai professionisti che organizzano pacchetti turistici o agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati, tra cui l'obbligo di proteggere i viaggiatori dal rischio di insolvenza.

Organizzatori e professionisti devono rispettare tali obblighi anche quando sono stabiliti in paesi terzi[142] se vendono o offrono in vendita tali servizi in uno Stato membro dell'UE o se dirigono le loro attività verso uno Stato membro dell'UE (in una lingua o valuta diversa dalla lingua o valuta dello Stato membro di stabilimento).

Inoltre, quando i viaggiatori acquistano pacchetti da organizzatori stabiliti in un paese terzo tramite venditori stabiliti nell'UE, gli obblighi dell'organizzatore relativi all'esecuzione del pacchetto e alle garanzie di rimborso dei pagamenti effettuati e di rimpatrio del viaggiatore sono a carico del venditore, salvo qualora quest'ultimo fornisca la prova che l'organizzatore si conforma a tali obblighi[143].

Pertanto dalla fine del periodo di transizione le norme unionali che impongono agli organizzatori di proteggere i viaggiatori dal rischio di insolvenza dell'organizzatore cesseranno di applicarsi nei casi in cui l'organizzatore stabilito nel Regno Unito non dirige le sue attività di vendita verso l'UE e il pacchetto turistico non è acquistato tramite un venditore nell'UE.

Consigli: in tali casi i viaggiatori sono invitati a valutare la necessità di tutelarsi contro il rischio di insolvenza dell'organizzatore.

8.2. Diritti dei passeggeri unionali[144]

Il diritto dell'Unione prevede una serie di diritti a favore dei passeggeri, non solo per il trasporto aereo ma anche ferroviario, marittimo, per vie navigabili interne e per il trasporto con autobus e pullman. Si tratta dei diritti all'informazione, al rimborso e al riavviamento, alla compensazione pecuniaria e all'assistenza, del diritto di ricorso e di diritti speciali per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.

---

141 Articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

142 Cfr. l'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2302, nonché i regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con il considerando 50 della direttiva (UE) 2015/2302.

143 Cfr. l'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2302.

144 Per maggiori informazioni consultare https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_it.htm.

Dalla fine del periodo di transizione i diritti dei passeggeri dell'UE potranno non applicarsi più ai viaggi tra l'UE e il Regno Unito, o potranno essere limitati.

8.2.1. Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo

Dalla fine del periodo di transizione i diritti dei passeggeri dell'UE nel trasporto aereo[145] non si applicheranno più ai voli operati da un vettore non appartenente all'UE tra un aeroporto situato nel Regno Unito e un aeroporto situato nell'UE. I diritti dei passeggeri nel trasporto aereo previsti dal diritto dell'Unione continueranno tuttavia ad applicarsi:

i) ai voli in partenza dal Regno Unito verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'UE operati da un vettore dell'Unione, e

ii) ai voli in partenza dall'UE verso un aeroporto del Regno Unito operati da qualunque vettore.

I viaggiatori dovrebbero pertanto essere consapevoli del fatto che, a seconda del vettore prescelto, determinati diritti dei passeggeri dell'UE non saranno più applicabili ai voli diretti nell'UE.

Dalla fine del periodo di transizione le norme unionali che riconoscono diritti specifici alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta[146] nel trasporto aereo non si applicheranno più ai servizi di trasporto aereo:

i) in partenza da un aeroporto del Regno Unito;

ii) in transito presso un aeroporto del Regno Unito, o

iii) in arrivo in un aeroporto del Regno Unito.

Alcuni diritti, quali l'assistenza da parte dei vettori aerei, continueranno tuttavia ad applicarsi ai passeggeri in partenza da un aeroporto del Regno Unito verso un aeroporto dell'UE se il vettore operante il volo è un vettore dell'Unione.

---

[145] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

[146] Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

8.2.2. *Diritti dei passeggeri nel trasporto navale*

I diritti dei passeggeri dell'UE nel trasporto navale[147] continuano ad applicarsi nei casi in cui:

i) il porto d'imbarco è situato nell'UE; o

ii) il porto di imbarco è situato nel Regno Unito, qualora il porto di sbarco sia situato nell'UE e il servizio sia gestito da un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso uno Stato membro ("vettore dell'Unione").

I viaggiatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che, a seconda del vettore prescelto, i diritti dei passeggeri dell'UE possono non essere più applicabili ai viaggi verso l'UE.

Per quanto riguarda i passeggeri di navi da crociera, l'attuale serie di diritti dei passeggeri dell'UE continua a trovare applicazione se il porto di imbarco è situato in uno Stato membro.

8.2.3. *Diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus e pullman*

I diritti dei passeggeri dell'Unione nel trasporto effettuato con autobus e pullman[148] continuano ad applicarsi ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari[149] il cui punto d'imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro qualora la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km. Ai servizi regolari la cui distanza prevista è inferiore a 250 km si applica un regime ridotto. Alcuni Stati membri hanno escluso dall'applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri determinati servizi regolari laddove una parte significativa di tali servizi regolari (che preveda almeno una stazione di fermata) sia operata al di fuori del territorio dell'UE[150].

Salvo esenzioni, i diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione ai passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e pullman continueranno pertanto ad applicarsi:

i) ai passeggeri in partenza dal Regno Unito verso una destinazione situata nel territorio di uno Stato membro dell'UE; e

---

147 Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

148 Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

149 Ai servizi occasionali si applica un insieme più ridotto di diritti.

150 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/road/doc/exemptions-from-bus-coach-passengers-rights-and-obligations.pdf.

ii) ai passeggeri in partenza dall'UE verso una destinazione del Regno Unito.

8.2.4. Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario

I diritti dei passeggeri dell'UE nel trasporto ferroviario[151] si applicano a tutti i viaggi e servizi ferroviari:

i) effettuati o prestati in tutto il territorio dell'UE; e

ii) forniti da un'impresa ferroviaria titolare di una licenza in conformità alle norme unionali.

Ne deriva che dalla fine del periodo di transizione i diritti dei passeggeri dell'UE nel trasporto ferroviario non saranno più applicabili alle tratte britanniche dei viaggi ferroviari tra il Regno Unito e uno Stato membro dell'UE.

9. ALTRE QUESTIONI

9.1. Pagamenti con carta[152]

Anche se l'accettazione delle carte di debito o di credito per le operazioni di pagamento dipende dalle preferenze degli esercenti, il diritto dell'Unione[153] stabilisce limiti alle commissioni interbancarie applicate agli esercenti per tali operazioni. Tali norme si applicano solo quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati nell'UE[154].

Dalla fine del periodo di transizione le operazioni tra l'UE e il Regno Unito non saranno più soggette alle norme unionali che limitano le commissioni interbancarie.

A condizione che gli esercenti del Regno Unito siano autorizzati ad applicare commissioni ai consumatori per i pagamenti con carta, ciò può comportare un sovrapprezzo più elevato per i pagamenti con carta.

---

151 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

152 Per maggiori informazioni consultare https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/payments-transfers-cheques/index_it.htm.

153 Articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

154 Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/751.

Inoltre gli obblighi di trasparenza previsti dal diritto dell'Unione in materia di conversione valutaria[155] non si applicheranno più alle operazioni basate su carta né ai bonifici che comportano una conversione valutaria tra le valute dell'UE e la sterlina britannica.

Infine i prestatori di servizi di pagamento con sede nel Regno Unito non avranno più l'obbligo di garantire che le operazioni transfrontaliere in euro siano soggette alle stesse commissioni[156] previste per le operazioni nazionali nel Regno Unito denominate in sterline britanniche.

9.2. Roaming[157]

Il diritto dell'Unione[158] sui servizi di roaming vieta ai fornitori di roaming (vale a dire ai fornitori nazionali di servizi di comunicazioni mobili (servizi di chiamata vocale, SMS o dati)) operanti in uno Stato membro dell'UE di applicare ai clienti in roaming che viaggiano all'interno dell'UE un sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali.

Dalla fine del periodo di transizione tale divieto previsto dal diritto dell'Unione nei confronti dei fornitori di roaming non si applicherà più né ai fornitori di roaming operanti nell'UE quando i loro clienti utilizzano il roaming nel Regno Unito, né ai fornitori di roaming operanti nel Regno Unito quando i loro clienti utilizzano il roaming nell'UE. I fornitori di roaming operanti in uno Stato membro resteranno tuttavia soggetti all'obbligo previsto dal diritto dell'Unione di informare i propri clienti sulle tariffe di roaming applicabili per i servizi prestati quando i loro clienti viaggiano nel Regno Unito[159].

9.3. Portabilità dei servizi di contenuti online[160]

Il diritto dell'Unione sulla portabilità dei servizi di contenuti online[161] consente ai consumatori unionali che nel loro Stato membro di residenza acquistano o si abbonano a servizi di contenuti online (per guardare film o

---

155 Articoli 3 bis e 3 ter del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

156 Articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009.

157 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming.

158 Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

159 Articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 531/2012.

160 Per maggiori informazioni consultare https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-portability-online-content-services.

161 Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

eventi sportivi, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare ai videogame) di continuare ad accedere a tali servizi senza costi aggiuntivi quando viaggiano o soggiornano temporaneamente in altri Stati membri dell'UE (portabilità transfrontaliera).

Dalla fine del periodo di transizione tale disposizione prevista dal diritto dell'Unione non si applicherà più ai prestatori di servizi di contenuti online a pagamento nell'UE quando i loro clienti viaggiano nel Regno Unito.

Dalla fine del periodo di transizione tale disposizione prevista dal diritto dell'Unione non si applicherà più nemmeno ai prestatori di servizi di contenuti online a pagamento nel Regno Unito quando i loro clienti viaggiano nell'UE.

Ciò significa che i clienti dei servizi di contenuti online a pagamento nell'UE e nel Regno Unito potranno non essere in grado di accedere ai servizi di contenuti online cui si sono abbonati rispettivamente nell'UE e nel Regno Unito quando viaggiano rispettivamente nel Regno Unito e nell'UE, oppure potranno avere un accesso limitato a tali servizi (ad es. accesso a un catalogo diverso).

Allegato:

Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall'Unione europea!

I prodotti di origine animale possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive

Considerato l'elevato rischio d'introduzione di malattie nell'Unione europea (UE), esistono procedure rigorose per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale nell'UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell'UE né ai prodotti di origine animale provenienti in piccole quantità per consumo personale da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all'arrivo nell'UE per essere ufficialmente eliminati. La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un'ammenda o l'avvio di un procedimento giudiziario.

Le seguenti merci non devono essere introdotte nell'UE, a meno che la quantità cumulata delle merci elencate ai punti 2, 3, e 5 non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona.

In caso di merci provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, la quantità cumulata delle merci elencate ai punti 1, 2, 3, e 5 non deve superare il limite di peso di 10 chilogrammi a persona.

1. Piccole quantità di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute)

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute) a condizione che provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso non superi i 10 chilogrammi a persona.

2. Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici a condizione che:

— provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi a persona e che:

a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;

b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati; e

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

— provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 2 chilogrammi a persona e che:

a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;

b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati; e

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

3. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute a condizione che:

— provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi a persona e che:

a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;

b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati; e

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

— provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 2 chilogrammi a persona e che:

a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;

b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati; e

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

4. Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di prodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) a condizione che:

— il pesce fresco sia eviscerato,

— il peso a persona dei prodotti della pesca non superi i 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a tale limite.

Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia.

5. Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE altri prodotti di origine animale, ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che:

— provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso cumulato non superi i 10 chilogrammi a persona,

— provengano da altri paesi (diversi delle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e il loro peso cumulato non superi i 2 chilogrammi a persona.

Potete poi portare o inviare nell'UE piccole quantità di prodotti di origine animale appartenenti a più di una delle cinque precedenti categorie (punti da 1 a 5) a condizione che siano conformi alle regole indicate in ciascuno dei rispettivi punti.

6. Quantità superiori di prodotti di origine animale

Potete portare o inviare nell'UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:

— i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato ufficiale dell'UE,

— la presentazione delle merci, con l'adeguata documentazione, a un posto di controllo frontaliero dell'UE all'arrivo nell'UE.

7. Prodotti esenti

I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6:

— prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, contenenti meno del 20 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE della Commissione[162],

— prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE,

— integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano, o entrambi condroitina e chitosano) diversi dai prodotti a base di carne,

— olive ripiene di pesce,

— paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con, prodotti a base di carne, contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE,

— brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti meno del 50 % di oli di pesce, polveri di pesce o estratti di pesce e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE.

---

[162] Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).